

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1367-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e la MFO concernente l'estensione della partecipazione dell'Italia nella MFO, effettuato a Roma il 16 marzo 1984

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Difesa

(V. Stampato Camera n. 2048)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 maggio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 maggio 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Il Trattato di pace tra Egitto e Israele, firmato il 26 marzo 1979, ha disposto la restituzione della Penisola del Sinai all'Egitto, unitamente a misure di salvaguardia che sarebbero dovute essere assicurate da una forza di pace delle Nazioni Unite. Essendo risultato impossibile provvedere alla costituzione di una forza dell'ONU, Egitto e Israele, in qualità di parti contraenti, nonché gli Stati Uniti come parte garante, hanno concluso il 3 agosto 1981 un Accordo con il quale è stata istituita la Forza multinazionale e di osservatori nel Sinai (FMO), con compiti corrispondenti a quelli previsti dal trattato di pace. Un apposito Protocollo, oltre a definire le funzioni della FMO, ne ha previsto anche l'organizzazione, le immunità ed i privilegi.

La Forza è divenuta operativa il 25 aprile 1982 ed il suo mandato è stato rinnovato nel marzo 1984.

L'Italia ha aderito alla FMO con un Accordo biennale (scambio di lettere del 16 marzo 1982), che ha comportato l'invio di un nostro contingente navale, con il compito di garantire la libera navigazione nello stretto di Tiran. L'Accordo di partecipazione è stato rinnovato alla scadenza per un ulteriore biennio, a seguito di formale richiesta avanzata al Governo italiano da parte del Direttore generale della FMO, nonché dei Governi israeliano ed egiziano. A tale data il rinnovo del mandato è stato formalizzato con uno scambio di lettere fra il Ministro degli esteri e il Direttore generale della Forza. Tale intesa è soggetta a ratifica parla-

mentare, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, vertendo su materia politica e comportando oneri finanziari.

Se questi sono gli antecedenti della nostra partecipazione alla FMO, il significato politico dell'azione del Governo in questo campo rimane legato alla considerazione che, anche nell'attuale situazione in Medio Oriente, la pace fra l'Egitto ed Israele si è rivelata come un importante fattore di stabilizzazione nell'area.

A fronte della persistenza, e in qualche caso dell'aggravamento, dei fattori di instabilità e di tensione che vanno dalla situazione libanese alla controversia arabo-israeliana in generale, appare particolarmente importante che Israele e Egitto non abbiano rimesso in causa la pace e la reciproca sicurezza. La missione della FMO, e del contingente italiano nel suo ambito, ha corrisposto efficacemente proprio alle esigenze di fornire una credibile garanzia internazionale alla sicurezza di confini che, in un passato non lontano, erano stati teatro di guerre sanguinose e particolarmente minacciose anche a livello globale. Il nostro perdurante impegno in questo campo discende direttamente, pertanto, da quegli obiettivi di stabilizzazione e di contenimento delle tensioni del quadro mediorientale che sono alla base della politica italiana.

In relazione a queste considerazioni, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge.

ORLANDO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

17 luglio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra l'Italia e la Multinational Force and Observer (MFO) concernente l'estensione della partecipazione dell'Italia nella MFO, effettuato a Roma il 16 marzo 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello scambio di lettere stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.